



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE n. 16 / 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA LOMBARDI E VIA GARIBALDI PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE: FESTA DI PIAZZA- RISTORANTE NIZZOLI.

IL RESPONSABILE

VISTO che in data 31/08/2017 dalle ore 08,00 alle ore 01,00 del 01/09/2017 in Piazza Lombardi e Via Garibaldi a fronte dei numeri civici 4 al 20 avrà luogo una manifestazione di carattere culinario-musicale organizzata dal Ristorante Nizzoli di Villastrada di Dosolo (MN);

CONSIDERATO che per garantire lo svolgimento della manifestazione in oggetto descritte è necessario inibire la sosta ed il transito dei veicoli in Piazza Lombardi e Via Garibaldi , nel tratto interessato dalla manifestazione,

VISTA la richiesta prot. 5587 dell' 10/08/2017 della Sig.ra Albertini Lina in qualità di titolare del ristorante Nizzoli , con la quale si comunicava la necessità di vietare il transito e la sosta dei veicoli in Piazza Lombardi e Via Garibaldi (dal civico 4 al 20) dalle ore 08,00 del 31/08/2017 alle ore 01,00 del 01/09/2017 per lo svolgimento di una manifestazione di cucina e musica,

VISTO il parere favorevole della Giunta Comunale;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale per quanto riguarda le modifiche alla viabilità;

PRESO atto che la predetta occupazione di suolo comporterà la chiusura al transito di Piazza Lombardi e la conseguente modifica temporanea della viabilità ordinaria,

RITENUTO di dover procedere al riguardo;

VISTO l' art. 7 del D.L. del 30/04/92 n° 285 del Nuovo Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione D.P.R. del 16/12/1992 n° 495;

ORDINA

- L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA LOMBARDI E VIA GARIBALDI , DAL CIVICO 4 AL 20, DALLE ORE 08,00 DEL GIORNO 31 AGOSTO 2017 ALLE ORE 01,00 DEL GIORNO 01 SETTEMBRE 2017;

- di posizionare preavvisi di sosta vietata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del divieto stesso.
- di garantire il transito pedonale e l'accesso alle proprietà laterali-attività commerciali, in totale sicurezza.
- di delimitare e segnalare opportunamente occupazione-percorso pedonale mediante posa di birilli e segnaletica verticale e luci di cantiere..
- I richiedenti e/o concessionario dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.
- I segnali di divieto di sosta, (inizio divieto e fine divieto) affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima della decorrenza della presente, riportandone il periodo di validità.
- In caso di chiusura al traffico di una o più strade, nel momento del trasporto montaggio/smontaggio della gru dovrà essere predisposto il relativo percorso alternativo concordato con la Polizia Locale ed attuato con idonea e regolamentare segnaletica di cantiere.
- In caso di inosservanza dell' applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

SI PRECISA CHE:

Tutta la segnaletica prevista nella presente autorizzazione/Ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002). Pertanto il richiedente e/o concessionario dovrà sempre comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio di P.L., la data e l'ora di attuazione della presente Ordinanza ed il nominativo del tecnico responsabile della corretta attuazione dell'ordinanza, ed in particolare della posa della segnaletica e dell'adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

La responsabilità di ogni eventuale danno recato a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, e la garanzia e tutela della pubblica incolumità , sono a carico della ditta esecutrice dei lavori e della proprietà richiedente.

La presente Autorizzazione/Ordinanza ha validità riferita esclusivamente alla durata della manifestazione , da eseguirsi dalle ore 08,00 del giorno 31/08/2017 alle ore 01.00 del giorno 01/09/2017 ed è subordinata al rilascio di Concessione COSAP.

La presente Autorizzazione/Ordinanza è trasmessa al Servizio di Polizia Urbana del Comune di Dosolo.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Nell'avvertire che contro i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, dà notizia della presente al pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e l'apposizione della prescritta segnaletica, incaricando dell'esecuzione gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria indicati dall'art. 12 del Decreto legislativo n° 285 del 30/04/1992.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 avverte che contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa ricorso straordinario al Capo dello Stato (Presidente della Repubblica).

ordina

Lì, 18/08/2017

IL RESPONSABILE
FABRIS RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)